



**CITTA' DI STRESA**

*(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)*

**SETTORE FISCALITA' LOCALE**

**REGOLAMENTO PER LA  
DEFINIZIONE AGEVOLATA IN  
RIFERIMENTO ALLE ENTRATE  
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON  
RISCOSSE A SEGUITO DI  
PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE  
FISCALE**

**Anno 2017**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 00.00.2017 del

## INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Entrate ammesse alla definizione agevolata</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Oggetto della definizione agevolata</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Adempimenti del Comune o del Concessionario</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Esclusione dalla definizione agevolata</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 6</i>

## ***ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## ***ART. 2 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA***

1. Sono ammesse alla definizione le entrate di cui al successivo articolo 3, fiscali e non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

## ***ART. 3 - ENTRATE AMMESSE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA***

1. Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate di natura tributaria come ICI, IMU, TARI, TARES, ecc., le violazioni del codice della strada e le entrate patrimoniali per le quali è stata emessa ordinanza ingiunzione di pagamento.

## ***ART. 4 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA***

1. In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall'articolo 1 del presente regolamento e riferite alle entrate dell'articolo 3.

2. I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari od esecutive sostenute.

3. Relativamente alle violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## ***ART. 5 – ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA***

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso l'ufficio protocollo del Comune o del concessionario della riscossione incaricato entro la data del 30/04/2017.
2. L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [protocollo@cert.comunestresa.it](mailto:protocollo@cert.comunestresa.it).
3. L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.
4. Per le persone fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.
5. Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.
6. Inoltre il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:
  - la natura del debito (ICI, IMU, Codice della strada, ecc.);
  - l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
  - la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale;
  - la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
  - il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
  - l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
  - l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

## ***ART. 6 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE O DEL CONCESSIONARIO***

1. Il Comune o il soggetto delegato alla gestione dell'entrata comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune e/o il soggetto delegato alla gestione dell'entrata secondo la competenza per quella tipologia di entrata, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Il numero delle rate viene determinato secondo i criteri e le modalità definite dal Regolamento comunale delle Entrate e dagli altri regolamenti comunali in materia.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulle entrate.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### ***ART. 7 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE***

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal soggetto delegato alla gestione per quella entrata, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

#### ***ART. 8 - MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO***

1. Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e

riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

2. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

#### ***ART. 9 - ESCLUSIONE DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA***

1. Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6 commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge 225/2016, in particolare:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

#### ***ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI***

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.